



Dott. Michele Montrano
Tpaill AslTO3
Docente Università di Torino

DATORE DI LAVORO CHE ESERCITA UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE IN LOCALI AFFITTATI.

A chi spetta l'adeguamento dei luoghi di lavoro ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008?

Il Titolo II del D. Lgs. n. 81/2008 (rubricato "Luoghi di lavoro") costituisce, tra l'altro, il recepimento della direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro. In particolare l'articolo 62 del predetto decreto stabilisce che "ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Si tratta di una definizione molto ampia che viene limitata unicamente da alcune esclusioni specifiche relative ai mezzi di trasporto, ai cantieri temporanei o mobili, alle industrie estrattive, ai pescherecci, nonché ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

L'art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (Requisiti di salute e sicurezza) dispone che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, ed è affidato al datore di lavoro l'obbligo di provvedere (art. 64 comma 1, lett. a)) che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti predetti.

I requisiti dell'allegato IV riguardano moltissimi aspetti che spaziano da quelli di ordine strutturale, quali ad esempio, la stabilità e la solidità delle strutture, a quelli di ordine architettonico (es. altezza, cubatura, superfici minime), o a quelli strettamente igienico assistenziali (locali di riposo, refettori, spogliatoi, servizi igienici, ecc.). Inoltre l'art. 64 comma 1 lettera c) stabilisce che il datore di lavoro "deve provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori."

Molto spesso in tali luoghi di lavoro sono quindi necessari lavori di manutenzione ordi-

naria e/o straordinaria nonché lavori di adeguamento ai requisiti di cui al citato allegato IV, interventi che sono peraltro soggetti alla disciplina civilistica. Si pensi all'art. 1576 del Codice Civile che stabilisce che il "locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore".

Appare quindi lecito domandarsi chi, fra locatore e locatario (datore di lavoro), deve provvedere a garantire il rispetto dei requisiti citati nell'allegato IV dei luoghi di lavoro.

Una risposta a tale quesito ci viene data dalla recentissima sentenza di Cassazione Penale, Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 5200.

La Suprema Corte esamina il caso di un gestore di un hotel, condannato dal Tribunale per la contravvenzione ex art. 68 comma 1 lett. b), in relazione agli artt. 64 comma 3 lett. a) e 63 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008. Tale condanna era relativa all'utilizzo di luoghi di lavoro non conformi alla normativa di sicurezza ed in particolare per la presenza di parapetti delle scale e delle parti prospicienti il vuoto in misura inferiore ad un metro di altezza e per la presenza di vetri delle porte vetrate e delle finestre in prossimità delle vie di circolazione, non costituiti da materiali di sicurezza.

Il gestore dell'hotel attraverso il proprio difensore propone ricorso in Cassazione adducendo diversi motivi. Ci limitiamo a quelli strettamente connessi al D. Lgs. n. 81/2008.

Il ricorrente segnala il vizio di violazione di legge per l'assenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata. Il Tribunale non avrebbe valutato una serie di dati emersi nel processo e precisamente:

- l'azienda era gestita dall'imputato in base al contratto del 28 febbraio 2014 che attestava la conformità dell'hotel alle norme, ma era di proprietà di altri; il ricorrente prese la gestione dell'hotel in buona fede; - furono riscontrate delle irregolarità che concernevano aspetti strutturali dell'edificio, di altrui proprietà, nel quale era esercitata l'attività alberghiera e fu elevata la contravvenzione con riferimento ai parapetti ed ai vetri utilizzati.

Poiché la conoscenza dell'antigiuridicità del fatto dipenderebbe dalla conoscenza dell'allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008, secondo la difesa il Tribunale avrebbe dovuto escludere l'elemento soggettivo del reato perché, per le conoscenze dell'uomo medio, l'imputato non avrebbe potuto sapere che l'edificio, di altrui proprietà, non era conforme alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; l'errore sarebbe stato determinato dall'altrui inganno. In particolare si concretizzerebbe un caso di ignoranza inevitabile della legge penale, per lo scarso livello di scolarizzazione dell'imputato, rispetto ad un reato di creazione legislativa e per la buona fede dell'imputato rispetto a quanto indicato nel contratto.

La Corte di Cassazione però non è d'accordo su tale motivo di ricorso. Segnala che il gestore dell'hotel risulta essere datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 cioè "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Tale qualificazione non è stata contestata dall'imputato. Pertanto come datore di lavoro egli era ed è tenuto a conoscere gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, n. 81. Non può minimamente invocare l'ignoranza di tali norme, anche se relative agli allegati del decreto citato. La Suprema Corte chiama in causa la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 23 marzo 1988, la quale ha stabilito il seguente principio: versa nella rimproverabile ignoranza della legge penale chi, professionalmente inserito in un determinato campo d'attività, non s'informa sulle leggi penali disciplinanti lo stesso campo. Essendo pacifica la qualità di datore di lavoro, il ricorrente ex art. 64 del D. Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro) aveva l'obbligo di provvedere affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3, e conseguentemente ai requisiti indicati nell'allegato IV.

La Suprema Corte ha ritenuto peraltro irrilevante l'attestazione contenuta nel contratto di affitto di azienda. In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, va applicato il principio per cui colui che subentra, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolge una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo irrilevanti le indicazioni contenute nel contratto (sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 15 luglio 2019, n. 30927, Cisternino, Rv. 27655101: fattispecie relativa all'affitto di una struttura alberghiera in cui la Corte ha precisato che non osta, all'assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice, la circostanza che, in base

al contratto, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovino).

Il gestore, quale datore di lavoro, è pertanto responsabile del reato di cui agli artt. 63 e 64 del D. Lgs. n. 81/2008 qualora ometta di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3, a meno che non dimostri che l'esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore (sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 16 dicembre 2013, n. 50597, Ribeca, Rv. 25793101 per cui, in tema di prevenzione degli infortuni, integra il reato previsto dagli artt. 374 e 389 del D.P.R. n. 547 del 1955 la condotta del datore di lavoro che, avendo ricevuto in

locazione i locali in cui si svolge la prestazione lavorativa, ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi, a meno che non dimostri che l'esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilità del conduttore di un locale, adibito a supermercato, per la mancata sistemazione di un pavimento mediante opere di piccola manutenzione e di riparazione urgente, nonostante il rifiuto del proprietario di provvedere e trattandosi di opere ordinariamente consentite al primo). In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO



AUTORI:

Cav. Dott. Francesco D'ALESSANDRO
e Dott. Michele MONTRANO

con il contributo
del Cav. Franco Antonio Pindari,
Segretario Generale della
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari
e dei Giudici di Pace

NELLE MIGLIORI LIBRERIE ED EDICOLE

